

Reg. reg. 20 maggio 2011, n.5. (1)

Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'*articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)* (2).

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 25 maggio 2011, n. 23.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 giugno 2011, n. 641*.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'*articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale*.

La Presidente della Giunta regionale
emana il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto disposto dall'*articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)*.

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente regolamento le famiglie residenti o domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

Art. 2 Elementi che determinano la vulnerabilità della famiglia.

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'*articolo 7, comma 1, della L.R. n. 13/2010* per famiglia vulnerabile si intende il nucleo familiare che presenta contestualmente:

a) in relazione allo status anagrafico: un profilo sociale ricompreso tra:

- 1) famiglia con figli;
- 2) famiglia numerosa composta da un minimo di quattro componenti;
- 3) madre o padre con figli;
- 4) famiglia unipersonale;

b) in relazione allo status economico: un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), aggiornato al momento della presentazione della richiesta dell'intervento, ricompreso fra euro 7.500,00 e euro 23.000,00;

c) in relazione all'insorgenza di una situazione sociale di rischio: il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni di disagio, di cui all'*articolo 7, comma 4, della L.R. n. 13/2010*:

- 1) la nascita di un altro figlio o affido o adozione;

- 2) la riduzione o la perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare;
- 3) l'inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali;
- 4) la scomposizione della famiglia derivante da separazione giudiziale o consensuale o di fatto;
- 5) l'insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;
- 6) la perdita o la difficoltà di accesso all'alloggio;
- 7) l'ingresso e la frequenza dei figli nel circuito dell'istruzione;
- 8) la presenza o l'insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza.

2. Le situazioni di disagio di cui al comma 1, lettera c) sono autocertificate dalla persona di riferimento del nucleo familiare che presenta la domanda per accedere agli interventi di cui al presente regolamento.

Art. 3 *Definizione tipologie di interventi.*

1. Gli interventi di cui all'*articolo 7, comma 2 della L.R. n. 13/2010* riguardano:

- a) l'erogazione economica a fronte di spese sostenute per i beni e servizi essenziali della persona e della famiglia ai sensi dell'*articolo 7, comma 2, lettera a), della L.R. n. 13/2010*;
- b) le agevolazioni per le tariffe e/o costi correlati al godimento di servizi, ai sensi dell'*articolo 7, comma 2, lettera b), della L.R. n. 13/2010*, quali:
 - 1) servizi idrici integrati;
 - 2) gas per uso domestico e riscaldamento;
 - 3) energia elettrica;
 - 4) servizio di igiene ambientale o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
- c) le agevolazioni, tramite convenzioni con produttori e distributori, ai sensi dell'*articolo 7, comma 2, lettera c), della L.R. n. 13/2010* per:
 - 1) costi sostenuti per la fruizione di servizi di aiuto alla persona, quali minori e anziani autosufficienti;
 - 2) costi per l'ingresso o la frequenza nel circuito dell'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli;
- d) l'integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l'accesso all'alloggio in locazione, ai sensi dell'*articolo 7, comma 2, lettera d), della L.R. n. 13/2010*, quali i costi riferiti all'anticipo del contratto di affitto, alle mensilità di canone in morosità, ai costi di trasloco e ai costi per la quota condominiale;
- e) le agevolazioni, ai sensi dell'*articolo 7, comma 2, lettera e), della L.R. n. 13/2010*, per spese mediche e sanitarie e costi sostenuti per alimenti e presidi prima infanzia;
- f) l'accesso, ai sensi dell'*articolo 7, comma 2, lettera f), della L.R. n. 13/2010*, al prestito sociale d'onore;
- g) il sostegno economico, ai sensi dell'*articolo 7, comma 2, lettera g), della L.R. n. 13/2010*, per l'attuazione di percorsi di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.

2. Con l'intervento di cui al presente regolamento si realizza una misura unica comprensiva di una pluralità di prestazioni e/o servizi, a libera scelta della famiglia, tra quelli individuati al comma 1.

Art. 4 *Entità dell'intervento.*

1. L'entità dell'intervento riconosciuto alla famiglia vulnerabile di cui all'*articolo 2*, comma 1, modulato anche tra più prestazioni tra quelle previste all'*articolo 3*, è definito sulla base di due fasce ISEE:

- a) da euro 300,00 ad euro 800,00 con ISEE ricompreso tra 7.500,00 euro e 15.000,00 euro;
- b) da euro 300,00 ad euro 500,00 con ISEE ricompreso tra 15.001,00 euro e 23.000,00 euro.

2. Al fine della definizione dell'entità dell'intervento di cui al comma 1, l'indicatore ISEE, calcolato ai sensi del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221* (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate) è aggiornato alla data di presentazione della domanda. Le eventuali modifiche economiche o sociali sono autocertificate dalla persona di riferimento del nucleo familiare che presenta la domanda.

3. In particolari circostanze debitamente motivate e documentate dal servizio pubblico competente per territorio, l'entità dell'intervento di cui al comma 1 può essere elevata fino ad un massimo di euro 1.000,00.

Art. 5 *Gestione degli interventi per le famiglie vulnerabili.*

1. La Regione garantisce la regia dell'intervento sociale mediante un coordinamento politico-istituzionale, Regione e Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), e assicura uniformità attuativa dello stesso su tutto il territorio regionale attraverso il Servizio regionale competente in materia di servizi sociali.

2. Il Servizio regionale competente provvede al:

- a) coordinamento, assistenza, accompagnamento;
- b) monitoraggio, controllo di gestione e verifica dell'attuazione dell'intervento;
- c) predisposizione di strumenti per la gestione informatizzata dell'intervento;
- d) formazione del personale dedicato all'intervento;
- e) campagna informativa dell'intervento.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, approva lo schema di avviso pubblico per accedere agli interventi di cui al presente regolamento e lo schema di contratto di sostegno di cui all'*articolo 6*, comma 2.

4. Alla gestione e alla realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento provvede l'Ufficio della cittadinanza della Zona sociale di cui all'*articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26* (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) con i seguenti compiti:

- a) informazione;
- b) presa in carico della famiglia;
- c) verifica dei requisiti per accedere all'intervento;
- d) valutazione tecnica professionale e definizione del contratto di sostegno nell'ambito del progetto individualizzato.

5. Presso ogni Zona sociale opera, per la realizzazione e la gestione dell'intervento, personale tecnico amministrativo dell'Ufficio di piano e il responsabile sociale di zona di cui all'*articolo 18 della L.R. n. 26/2009*. Il responsabile sociale di zona svolge funzioni di raccordo con la Regione e coordina, per la gestione dell'intervento di cui al presente regolamento, l'attività dell'Ufficio della cittadinanza e dell'Ufficio di piano.

Art. 6 *Valutazione tecnico professionale e contratto di sostegno.*

1. La valutazione tecnico professionale è effettuata dall'Ufficio della cittadinanza al fine di individuare le priorità della famiglia e l'entità della misura dell'intervento tenendo conto, in particolare, le seguenti condizioni:

- a) indicatore ISEE;
- b) compresenza di più fattori di cui all'*articolo 2*, comma 1, lettera c);
- c) rete familiare mancante o inadeguata;
- d) presenza e entità di altri interventi di sostegno dei quali la famiglia è beneficiaria.

2. Il progetto derivante dalla valutazione tecnico professionale di cui al comma 1 costituisce il contenuto del contratto di sostegno.

3. Il contratto di sostegno, in particolare, contiene:

- a) la situazione di vulnerabilità di cui all'*articolo 2*;
 - b) gli interventi concessi di cui all'*articolo 3*;
 - c) le modalità e i tempi per la erogazione dei benefici;
 - d) gli obblighi delle parti al rispetto delle condizioni.
-
-

Art. 7 *Procedimento per l'erogazione degli interventi.*

1. La Zona sociale pubblica, sul sito informatico istituzionale del Comune, albo pretorio online, un avviso, sulla base dello schema di cui all'*articolo 5*, comma 3, per accedere agli interventi di cui al presente regolamento. La pubblicazione deve essere effettuata nel termine di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di ripartizione delle risorse di cui all'*articolo 9*. L'avviso ha validità annuale e rimane aperto per l'intero anno di riferimento.

2. Gli Uffici della cittadinanza effettuano la verifica amministrativa dei requisiti per accedere all'intervento, la valutazione tecnico-professionale e, sulla base della scelta della famiglia, definiscono:

- a) la tipologia di intervento/i di cui all'*articolo 3*;
- b) le modalità di erogazione dello stesso/i.

3. L'Ufficio di piano competente per la Zona sociale adotta il provvedimento finale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di accesso agli interventi di cui al presente regolamento. Ai fini della decorrenza del termine per la conclusione del procedimento fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale di accettazione della domanda o la data del timbro apposto dall'Ufficio della cittadinanza stesso.

4. Il procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento degli interventi di cui al presente regolamento è eseguito in via telematica.

Art. 8 *Istanza per accedere agli interventi.*

1. La domanda per accedere agli interventi di cui al presente regolamento, redatta nell'apposito modulo predisposto dal Servizio regionale competente, è presentata presso l'Ufficio della cittadinanza competente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano.

Art. 9 *Criteri per la ripartizione delle risorse.*

1. I criteri di ripartizione delle risorse regionali previste a carico del bilancio regionale di cui all'*articolo 17 della L.R. n. 13/2010* sono i seguenti:

a) il cinquanta per cento delle risorse viene ripartito in proporzione al numero di famiglie residenti sul territorio di competenza della Zona sociale;

b) il venti per cento delle risorse viene ripartito in proporzione al numero di famiglie con minori residenti sul territorio di competenza della Zona sociale;

c) il venti per cento delle risorse viene ripartito in proporzione al numero di famiglie con quattro o più componenti residenti sul territorio di competenza delle Zone sociali;

d) il dieci per cento delle risorse viene ripartito in proporzione al numero degli interventi erogati a favore delle famiglie domiciliate o aventi stabile dimora. Se non risultano effettuate erogazioni previste dal presente regolamento a tali famiglie, le risorse vengono ridistribuite in base ai criteri di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1, lett. d) viene effettuata con cadenza semestrale a seguito del monitoraggio ai sensi dell'*articolo 10*.

Art. 10 *Attività di monitoraggio e rendicontazione.*

1. Ciascuna Zona sociale presenta al Servizio regionale competente in materia di servizi sociali, con cadenza semestrale, in particolare i seguenti dati:

a) quota dei fondi trasferiti impiegati per gli interventi;

b) condizioni sociali di disagio prese in esame;

c) numero complessivo e tipo di interventi richiesti;

d) numero complessivo dei contratti di sostegno attivati;

e) indicazione dell'ammontare dei singoli interventi;

f) tempi di evasione della richiesta.

2. La Regione può effettuare, in qualunque momento, controlli relativi agli interventi di cui al presente regolamento, anche richiedendo la documentazione relativa ai provvedimenti adottati dalla Zona sociale competente all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, la quale ha l'obbligo di metterla a disposizione.

Art. 11 *Vigilanza e controllo.*

1. Ciascuna Zona sociale, attraverso la struttura responsabile della gestione dell'intervento di cui all'*art. 7 della legge regionale n. 13/2010*, effettua, verifiche e controlli a campione della veridicità delle autocertificazioni prodotte con le domande pervenute per almeno il dieci per cento dei beneficiari e comunque, in ogni momento può disporre ulteriori accertamenti e controlli.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
